

Edizione di mercoledì 26 Maggio 2021

CASI OPERATIVI

Responsabilità fiscale del contribuente assolto in sede penale
di EVOLUTION

IMPOSTE SUL REDDITO

Erogazioni liberali Covid-19: regole per la detrazione e la deduzione
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

Credito investimenti beni strumentali: Modelli Redditi 2021 e novità Sostegni bis
di Clara Pollet, Simone Dimitri

OPERAZIONI STRAORDINARIE

È possibile fissare un orario di decorrenza degli effetti della fusione?
di Fabio Landuzzi

DICHIARAZIONI

Applicabile il cumulo giuridico al commercialista che trasmette in ritardo le dichiarazioni
di Angelo Ginex

ENOASTRONOMIA

Le sostenibilità legate al cibo: il futuro visto dai giovani
di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

CASI OPERATIVI

Responsabilità fiscale del contribuente assolto in sede penale di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui venga emessa una sentenza penale di assoluzione, il contribuente può essere ritenuto responsabile fiscalmente nel giudizio tributario?

L'ordinamento processuale tributario è caratterizzato dal c.d. "doppio binario", secondo il quale, in caso di condotta rilevante sia sul piano amministrativo che penale o civile, i processi procedono parallelamente e indipendentemente l'uno dall'altro.

Detto principio si ricava dall'articolo 20 D.Lgs. 74/2000, norma che, a seguito della abolizione della "pregiudiziale tributaria", scolpisce la regola della non interferenza reciproca tra il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario, da una parte, e quello penale, dall'altra. In ogni caso, ciò non esclude l'utilizzo delle risultanze penali nel processo tributario.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMPOSTE SUL REDDITO

Erogazioni liberali Covid-19: regole per la detrazione e la deduzione

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 66 D.L. 18/2020](#) ha introdotto specifici incentivi fiscali, sotto forma di **detrazioni o deduzioni**, a favore dei contribuenti che hanno effettuato nel corso del 2020 **erogazioni liberali**, in denaro o in natura, a sostegno delle **misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro e in natura:

- effettuate **dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una **detrazione dall'imposta linda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**;
- effettuate dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, si applica l'[articolo 27 L. 133/1999](#) che dispone la piena **deducibilità dal reddito** (anche ai fini Irap) delle **erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del valore normale dei beni ceduti gratuitamente**, anche quelle effettuate in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. È prevista la deducibilità anche in caso di conseguimento di una **perdita fiscale** ([circolare 8/E/2020](#), quesito 5.3).

Per quanto riguarda la **determinazione del valore normale**, ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura effettuate sia da persone fisiche che da soggetti titolati di reddito di impresa, l'[articolo 66](#) prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli [articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.

In linea generale pertanto si applica l'[articolo 9 Tuir](#), tenendo conto che se il valore del bene così determinato è **superiore a 30.000 euro**, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, **non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi**, il donatore dovrà acquisire una **perizia giurata** che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un **bene strumentale**, l'ammontare della detrazione o della deduzione è invece determinato con riferimento al **residuo valore fiscale all'atto del trasferimento**; mentre se ha ad oggetto beni di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#) (beni alla cui produzione è diretta l'attività di impresa), l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale di cui all'[articolo 9 Tuir](#) e quello determinato per la valutazione delle rimanenze finali di cui all'[articolo 92 Tuir](#).

L'**erogazione liberale in natura** deve inoltre risultare da **atto scritto** contenente la **dichiarazione del donatore** recante la **descrizione analitica dei beni donati**, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del **soggetto destinatario dell'erogazione** contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi come misura di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. Nel caso di **donazione di beni di valore superiore a 30.000 euro o di valore non determinabile con criteri oggettivi**, il donatore deve infine **consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima**.

Per quanto riguarda la **documentazione necessaria** per fruire della detrazione/deduzione delle erogazioni, l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 21/E/2020](#), ha innanzitutto chiarito che le stesse devono essere effettuate tramite **versamento bancario o postale**, nonché tramite **sistemi di pagamento** previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari), e quindi **non sono detraibili/deducibili le erogazioni liberali effettuate in contanti**.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, è necessario che **dalla ricevuta del versamento bancario o postale** ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, **dall'estratto conto della società** che gestisce tali carte, sia possibile individuare il **soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a **finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

In caso di **donazione a favore della Protezione Civile**, in base a quanto previsto dall'[articolo 99 D.L. 18/2020](#) che ha regolato l'apertura di c/c bancari dedicati, viene ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione/deduzione, che **dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata** risulti che il versamento sia stato effettuato **su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica Covid-19**.

Si evidenzia infine che, con diversi interventi di prassi, è stato previsto che la **disciplina**

descritta è applicabile:

- alle **donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare**, alle condizioni di cui alla [circolare 8/E/2020](#) (quesito 5.4);
- alle donazioni effettuate direttamente alle **strutture ospedaliere sul territorio** ([circolare 3/E/2020](#), quesito 5.5);
- alle donazioni finalizzate a sostenere **l'acquisto di dispositivi informatici** per permettere agli studenti l'accesso alla didattica a distanza, non erogate direttamente agli Istituti scolastici ma **per il tramite di Comuni o Protezione civile**.

AGEVOLAZIONI

Credito investimenti beni strumentali: Modelli Redditi 2021 e novità Sostegni bis

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Al fine di sostenere gli investimenti delle imprese in **beni strumentali nuovi** la Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019](#)) ha previsto **una serie di crediti d'imposta** per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020: la misura del credito varia **dal 6% al 40%**, a seconda che trattasi di beni “ordinari” o con caratteristiche 4.0.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, secondo la ripartizione in rate annuali, **a decorrere dall'anno successivo all'entrata in funzione/o di interconnessione** (in caso di beni 4.0).

In seguito, la **Legge di bilancio 2021** ([articolo 1, commi 1051-1062, L. 178/2020](#)) ha rafforzato ulteriormente le misure in argomento: sono state **incrementate le aliquote del credito** spettante (dal 10% al 50%, in base alla tipologia di investimento) e **sono stati anticipati i termini di utilizzo** (possibilità di iniziare ad utilizzare in compensazione il credito spettante **dall'anno di entrata in funzione/o di interconnessione** se bene 4.0), per gli investimenti **effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

I **Modello Redditi PF, SP e SC 2021** accolgono, nel **quadro RU**, sezione I, i dati relativi ai sopra esposti crediti d'imposta; per ciascuna agevolazione è richiesta la compilazione di un apposito modulo nel quale va esposto il **codice identificativo** del credito vantato.

I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione **distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili**, utilizzando i **seguenti codici credito**:

- “H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[articolo 1, comma 188, L.](#)

160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli [allegati A e B](#) alla 232/2016). Si ricorda che, in tal caso, il credito d'imposta del 6% è utilizzabile in compensazione **in cinque quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'**anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni**. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6932;

- “**2H**” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’[articolo 1, comma 189, L. 160/2019](#) (**beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016**). Il credito d'imposta (dal 20 al 40%, in base all'ammontare della spesa) è utilizzabile in compensazione **in cinque quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'**anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni**. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6933;
- “**3H**” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’[articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#) (**beni di cui all’allegato B alla L. 232/2016**). Il credito d'imposta del 15% è utilizzabile in compensazione **in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'**anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni**. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6934.

Ai crediti d'imposta descritti **non si applicano i limiti di utilizzo** previsti dall’**articolo 1, comma 53, L. 244/2007** (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU).

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato **l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta** di riferimento della dichiarazione.

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito
	RU1		
	RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
	RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
	RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui) RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00	,00

Inoltre, nella **sezione IV, rigo RU120**, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- la **colonna 1**, in relazione al **codice credito H4**, per gli investimenti di cui al [comma 188](#) ;
- la **colonna 2**, in relazione al **codice credito 2H**, per gli investimenti di cui al [comma 189](#) ;
- la **colonna 3**, in relazione al **codice credito 3H**, per gli investimenti di cui al [comma 200](#) .

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Per quanto riguarda, invece, i crediti rafforzati dall’**articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021**, previsti a favore delle imprese che hanno **effettuato investimenti a**

decorrere dal 16 novembre 2020, per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della sezione I del quadro RU, utilizzando **ulteriori codici credito**:

- “**L3**”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’**articolo 1, comma 1054, L. 178/2020** (beni **diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016**). In tal caso, per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo 6935**;
 - “**2L**” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’**articolo 1, comma 1056, L. 178/2020** (**beni di cui all’allegato A** alla L. 232/2016) Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6936;
 - “**3L**” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’**articolo 1, comma 1058, L. 178/2020** (**beni di cui all’allegato B** alla 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo 6937.

Inoltre, nella **sezione IV, rigo RU130**, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al **codice credito L3**, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella **colonna 1** va indicato il costo dei beni materiali, nella **colonna 2** il costo dei beni immateriali e nella **colonna 3** va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. La **casella 4 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**;
 - la **colonna 5**, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
 - la **colonna 6**, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

RU130	Investimenti c.1054			
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln
Investimenti beni strumentali 2021	,00	,00	,00	,00
			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
			,00	,00

Si segnala infine che il **decreto Sostegni bis**, stando all’ultima bozza e alle indicazioni riportate nel Comunicato stampa n. 20 del Consiglio dei Ministri, estende anche ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione in un’unica quota annuale, per il solo 2021. Trattasi esclusivamente degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

È possibile fissare un orario di decorrenza degli effetti della fusione?

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella pratica professionale, quando ci si imbatte in una **fusione fra società “operative”**, risulta spesso assai utile poter **predeterminare la data di decorrenza degli effetti civilistici** dell’operazione, stabilendo in sede di atto di fusione che questi decorrano da un **preciso giorno** spesso collocato ad inizio, oppure a fine, mese.

Nella prassi, per molto tempo era anche diffusa la consuetudine di stabilire nell’**atto di fusione**, oltre alla data di decorrenza degli effetti civilistici, anche **un orario specifico di quel giorno**; ad esempio, era frequente incontrare negli atti di fusione per incorporazione la specifica clausola con cui si disponeva la decorrenza degli **effetti civilistici** “dalle ore 00.00 del 31 dicembre 20XX”.

Questa consuetudine aveva però trovato un **ostacolo** nella pronuncia della **Corte di Cassazione n. 12283/2011** che, seppure con riguardo alla decorrenza degli **effetti fiscali** della fusione, aveva preso una posizione piuttosto chiusa, ritenendo che il **riferimento letterale alla “data” di efficacia** doveva intendersi riferito al **“giorno nel quale si determina”** l’efficacia della fusione, **escludendo** di conseguenza che potesse assumere rilevanza **“una decorrenza degli effetti stessi ad ore”**.

Secondo questa pronuncia, se fosse stabilito che gli effetti dell’operazione decorrono non solo da un giorno, bensì da **un’ora del giorno**, si avrebbe come conseguenza che **solo il giorno successivo** sarebbe **qualificabile come data degli effetti** della fusione, mentre **quello precedente** che include anche l’ora sarebbe il giorno in cui **la fusione stessa è priva di operatività**.

Secondo la pronuncia in commento il riferimento al giorno andrebbe quindi assunto nella **“unitarietà delle ventiquattro ore che lo compongono”**, e non sarebbero ammessi frazionamenti, né **“delimitazioni od eccezioni di carattere orario”**.

Su questo argomento si è registrata una **recente, interessante ed apprezzata novità**: il Consiglio del Notariato di Milano ha pubblicato la **Massima n. 193** in cui si afferma che “*la clausola dell’atto di fusione o di scissione, che preveda la decorrenza dell’efficacia della fusione o della scissione da uno specifico orario anche diverso dalle ore 00:00 del giorno in cui avviene l’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove possibile, di un giorno successivo) ai sensi dell’articolo 2504-bis, comma 2, cod. civ. è legittima e produce gli effetti dell’operazione a partire dal giorno e dall’ora in essa dichiarati”*”.

Alla base del ragionamento esposto nella parte motiva della Massima si pone la **qualificazione dell’atto di fusione come un contratto**, a partire dal riferimento al “*merger contract*” contenuto nella versione in lingua inglese dell’[articolo 102 della Direttiva 1132/2017](#); la **regolamentazione del “termine” ex [articolo 1183 cod. civ.](#)** e delle disposizioni di cui all’[articolo 1187 cod. civ.](#) troverebbe perciò applicazione nell’ambito dell’atto di fusione.

E quanto alla legittimità di poter fare riferimento anche all’orario quale **unità di misura** per la **fissazione di un “termine”**, sia che si tratti del termine di “adempimento dell’obbligazione” o del termine di “efficacia” del contratto), è lo stesso [articolo 1187 cod. civ.](#), a non porre preclusioni, tanto che nella prassi sono **diversi i casi di contratti** in cui vi è un preciso riferimento all’orario quanto alla loro efficacia.

Perciò, **non essendovi alcun divieto imperativo**, e tantomeno intravvedendosi l’esigenza di tutelare altri e superiori interessi, **non può essere negato all’autonomia privata** il diritto di **fissare un orario di decorrenza** dell’efficacia anche del “contratto di fusione”.

Al contrario, **predeterminare un orario** per l’efficacia della fusione è senz’altro un **comportamento meritevole** di trovare tutela nell’ordinamento; si pensi al caso della incorporata che abbia necessità di poter **completare alcune operazioni** prima che la fusione abbia effetto, e che potrebbe darsi a tal fine un tempo – ad esempio, fino alle 23.59 dell’ultimo giorno dell’anno – per farlo, senza che questo fatto rechi pregiudizio ad alcuno.

È perciò apprezzabile l’intervento del Notariato milanese nell’affermare che il **termine di efficacia della fusione** può essere stabilito **anche mediante l’uso di un orario**, essendo ora auspicabile che questa posizione interpretativa possa trovare conferma, così da **avere certezze** circa i comportamenti da assumere in sede di stipulazione degli atti di fusione e di gestione degli aspetti civilistici, amministrativi e fiscali consequenti.

DICHIARAZIONI

Applicabile il cumulo giuridico al commercialista che trasmette in ritardo le dichiarazioni

di Angelo Ginex



In tema di sanzioni amministrativo-tributarie, al **commercialista** che, dopo aver ricevuto da **più contribuenti oltre il termine** di presentazione in via telematica le **dichiarazioni fiscali**, provvede alla trasmissione delle stesse all'Amministrazione finanziaria **oltre il termine di trenta giorni** di cui all'[articolo 3, comma 7-ter, D.P.R. 322/1998](#), si applica la **sanzione** prevista dall'[articolo 7-bis D.Lgs. 241/1997](#).

Tale condotta integra una **violazione formale** nella ipotesi in cui il ritardo nella trasmissione delle suddette dichiarazioni non incida sulla posizione fiscale dei contribuenti perché questi hanno **comunque provveduto a pagare l'imposta** scaturente dalle dichiarazioni, con la conseguenza che, sebbene vi sia un **concorso materiale**, trova applicazione il **cumulo giuridico** ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#).

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 14246 depositata ieri 25 maggio**, la quale si inserisce in un panorama giurisprudenziale che tende a consolidarsi.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un **commercialista** di un **avviso di contestazione** della **tardiva trasmissione telematica di 34 dichiarazioni fiscali** di alcuni dei suoi clienti, con sanzioni per l'ammontare complessivo di euro 18.060,00 (euro 516,00 per ogni dichiarazione).

Avverso tale atto il professionista proponeva **ricorso** alla competente Commissione tributaria provinciale, deducendo la **natura meramente formale** del ritardato invio e l'illegittimità del **cumulo materiale** applicato dall'Amministrazione finanziaria. In seguito al rigetto del ricorso, il commercialista proponeva **appello** che, invece, veniva **accolto**. In particolare, la Commissione tributaria regionale riformava la sentenza di primo grado ed applicava, quanto alla

determinazione della sanzione, il **cumulo giuridico** ex [articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#).

Pertanto, l'Agenzia delle entrate proponeva **ricorso in Cassazione** deducendo la violazione di legge in relazione all'[articolo 7-bis D.Lgs. 241/1997](#), all'[articolo 3, comma 7-ter, D.P.R. 322/1998](#) e dell'[articolo 8 L. 689/1981](#).

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, l'invio delle dichiarazioni oltre il termine di 30 giorni è da considerare **violazione sostanziale e non meramente formale** e, sul piano sanzionatorio, l'applicazione del **cumulo materiale** è corretta trattandosi di una sanzione avente natura amministrativa e non tributaria.

Preliminarmente, i giudici di vertice hanno ritenuto opportuno chiarire la corretta natura della sanzione prevista dall'[articolo 7-bis D.Lgs. 241/1997](#). Essi hanno osservato che la Legge 296/2006 ha modificato la disciplina delle sanzioni applicabili a tali violazioni, riconducendole nell'alveo delle **sanzioni amministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle norme di cui al D.lgs. 472/1997**.

Ciò detto, la Suprema Corte ha precisato di dover valutare se alla condotta del commercialista che ritarda l'invio telematico di più *files* contenenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti sia applicabile l'[articolo 12 D.lgs 472/1997](#). Tale norma, infatti, prevede il trattamento del **cumulo giuridico sia per il concorso formale**, per il quale **è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, che per il concorso materiale**, ma **solo qualora le violazioni abbiano natura formale** e quindi non incidano sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato che **la trasmissione non tempestiva delle dichiarazioni da parte del professionista**, non incidendo sulla posizione fiscale dei contribuenti, **configura un'ipotesi di violazione formale**. Infatti, i contribuenti hanno comunque provveduto a pagare l'imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la Commissione tributaria regionale accertato che «*le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l'invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente né per il Fisco*».

Tale pronuncia consolida l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui: «*in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la distinzione tra infrazioni formali e sostanziali rileva anche con riferimento all'intermediario tenuto alla trasmissione di dichiarazioni fiscali, essendo ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta agevola l'evasione o, comunque, determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e fattispecie in cui essa arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Ne consegue la compatibilità dell'articolo 12, Dlgs. 472/2997 con l'articolo 7, Dlgs 241/1997, ratione temporis vigente*» (cfr., ex plurimis [Cass. sent. 24.03.2017, n.7661](#)).

Tale orientamento si pone in netto **contrasto** con la **sentenza n. 23123 del 2013**, con la quale la Corte aveva affermato **l'inapplicabilità** dell'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#) alla fattispecie di cui

all'[articolo 7-bis D.lgs 241/1997.](#)

Sulla base di tali argomentazioni, avendo ritenuto **corretta l'applicazione dell'[articolo 12, comma 1, seconda parte, D.lgs. 472/2997](#), alla fattispecie in esame**, la Corte di Cassazione ha rigettato **il ricorso dell'Agenzia delle entrate**.

ENOGASTRONOMIA

Le sostenibilità legate al cibo: il futuro visto dai giovani

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

Le sostenibilità legate al cibo sono temi importanti per i giovani Veneti che, rispetto a questo argomento, hanno una spiccata sensibilità che supera la media nazionale.

Una ricerca condotta da **AstraRicerche** per **McDonald's** fotografa la visione del futuro dei giovani in materia di transizione ecologica nella filiera agroalimentare.

Il 43% degli intervistati parla prima di tutto di sostenibilità ambientale mentre il 36% è sensibile alla sostenibilità sociale ed il 31% alla sostenibilità economica. Con l'8% in più rispetto ai compagni maschi, le ragazze dimostrano di avere ancora una maggiore attenzione alle **sostenibilità in ambito alimentare**.

In questo panorama di giovani attenti al futuro, l'83% dei Veneti, e il 97% della **Generazione Z veneta**, pagherebbe un prezzo maggiore per un prodotto sostenibile anche a livello ambientale e sociale. A loro parere la sostenibilità del prodotto lo rende migliore anche da un punto di vista qualitativo.

Nasce quindi un rapporto sempre più stretto con i prodotti di eccellenza **DOP** e **IGP** che da sempre sono attenti alla sostenibilità ambientale e allo spreco alimentare.

Per i giovani veneti, sostenibilità e attenzione allo spreco alimentare sono i due aspetti chiave che la filiera agroalimentare di domani dovrà avere.

I giovani intervistati dai 15-25 anni dimostrano quanto sia cresciuta negli ultimi 5 anni l'importanza dell'alimentazione che ha acquisito valore anche per le emozioni che una buona pietanza può suscitare.

È sensibile a questo problema il 45% dei giovani italiani e questa percentuale diventa più alta di due punti per i giovani del Veneto.

L'interesse per il cibo porta i giovani a muoversi per visitare luoghi di produzione, fiere a tema, sia all'interno della propria regione che in altre regioni. Cambia, quindi, il pubblico del turismo enogastronomico che originariamente era stato pensato prevalentemente per un *target* più maturo.

La maggior parte dei giovani italiani intervistati

ritiene che **Transizione ecologica** significhi

valorizzazione del cibo e delle eccellenze locali.

I nostri giovani considerano le differenti tradizioni alimentari delle regioni uno dei massimi punti di forza del nostro Paese. Tale convinzione ha spinto un terzo dei Veneti intervistati a viaggiare attraverso la Penisola per conoscere e gustare cibi di altre zone.

Anche la definizione di cibo locale è interessante vedere come venga circoscritta in modo diverso dai giovani provenienti dalle diverse regioni. Per i Veneti, il cibo “locale” è decisamente più circoscritto rispetto alla media nazionale. Rientra in questo contesto di “cibo locale” anche il livello di fiducia nelle **certificazioni alimentari** come **DOP e IGP**, garanzie per il consumatore. L’81% della GenZ si sente tranquillo nell’acquistare **prodotti IGP e vini DOC/DOCG**.

Quasi la totalità degli intervistati nel Veneto dichiara di conoscere le eccellenze italiane, soprattutto quelle venete e quelle delle regioni limitrofe. I veneti superano la media nazionale di 8 punti percentuali per l’apprezzamento di **Asiago DOP**, mentre i più giovani superano nettamente la media nazionale per l’amore per il **Montasio DOP**.

Insomma, giovani e attenti buongustai crescono e non possiamo che essere fieri di questi nostri giovani!

